

STATUTO DELLA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
COMITATO DI AMMAN

Articolo 1

Denominazione, sede e scopi

Comma 1: definizioni e spiegazioni

A. Definizioni:

1. Il presente statuto è denominato “Statuto della “*Società Dante Alighieri*”, *Comitato di Amman*, in Amman, Giordania. Esso entra in vigore dopo il rilascio da parte del ministro di una licenza scritta.
2. Le espressioni che seguono, menzionate nel presente statuto, sono da intendersi come qui indicato, tranne nel caso in cui sia specificato diversamente.

Ministero:	il Ministero competente, il Ministero della cultura
Ministro:	il Ministro competente, il Ministro della cultura
Legge:	la legge che regolamenta le associazioni N. 51 del 2008 e sue rettifiche o qualsiasi legge che la sostituisca.
Associazione:	“Società Dante Alighieri”, Comitato di Amman.
Presidente:	il presidente dell’associazione.
Vice presidente:	il sostituto del presidente dell’associazione, il quale, in caso di assenza del presidente, lo sostituisce e assume pienamente l’autorità che nel presente statuto è conferita al presidente.
Socio:	tutti coloro ai quali si applichino le condizioni di adesione del presente statuto
Assemblea dei soci:	l’insieme dei soci iscritti all’associazione in conformità con le normative del presente statuto.
Consiglio Direttivo:	il consiglio direttivo costituito in conformità con le normative del presente statuto.
Comitato:	ogni comitato costituito in conformità con le normative del presente statuto per assolvere ad incarichi specifici.
Segretario Generale:	membro del consiglio direttivo a cui compete di indire le riunioni, mettere a verbale le stesse nonché le deliberazioni del Consiglio Direttivo e di svolgere qualsiasi incarico ed incombenza assegnategli dal Consiglio Direttivo.

Comma 2: Sede dell’associazione

- A. I fondatori, i cui nomi sono riportati nel successivo comma 5 del presente statuto, e firmatari della domanda di registrazione, hanno convenuto di costituire un’associazione denominata “Società Dante Alighieri, Comitato di Amman”, con la condizione che la sede sia nel governatorato della capitale Amman e l’ambito geografico delle sue attività siano tutti i governatorati Regno Hascemita di Giordania e il suo indirizzo approvato per la corrispondenza e le notifiche, come indicato nella domanda di registrazione.
- B. L’indirizzo approvato per la corrispondenza e le notifiche indicato nella domanda di iscrizione è l’indirizzo legale dell’associazione, a meno che il ministro competente e il Segretario generale dell’Albo delle associazioni non vengano notificati di qualsiasi modifica o cambiamento dello stesso.

Comma 3: Scopi e finalità

A. La specializzazione, l'ambito di lavoro e le attività dell'associazione sono di seguito rappresentati, a condizione che le approvazioni necessarie, le autorizzazioni e i permessi siano ottenuti ove necessario in conformità con una qualsiasi delle normative vigenti:

Ambito principale e codice

1. Istruzione
2. Cultura e patrimonio

Codice dell'ambito dell'operato: 1-1

Ambito di lavoro: Competenze per la vita, formazione e riabilitazione

Descrizione dell'ambito dell'operato: sviluppo e insegnamento delle competenze di vita come lingue e attività extracurricolari

Tipo di attività: costruzione delle competenze

Categoria target principale: la società nella sua interezza

Sesso: maschile e femminile

Codice dell'ambito dell'operato: 1-3

Ambito di lavoro: Cultura

Descrizione dell'ambito dell'operato: diffusione, promozione e sviluppo di eventi culturali

Tipo di attività: sensibilizzazione

Categoria target principale: la società nella sua interezza

Sesso: maschile e femminile

Codice dell'ambito dell'operato: 2-3

Ambito dell'operato: Arti

Descrizione dell'ambito dell'operato: patrocinio e sostegno dell'innovazione e dei creativi nei settori delle arti plastiche, della musica, del teatro e del cinema

Tipo di attività: sensibilizzazione

Categoria target principale: la società nella sua interezza

Sesso: maschile e femminile

B. L'associazione realizza programmi, attività e progetti che raggiungano le finalità e gli obiettivi sopra indicati e siano ad essi coerenti, e ne informa il Ministero competente prima di avviarne l'attuazione.

Comma 4.

L'associazione fornisce i suoi servizi a tutti i cittadini indistintamente e su base volontaria senza mirare a guadagnare o condividere profitti o ottenere alcun beneficio per nessuno dei suoi associati o per qualsiasi persona specifica, direttamente o indirettamente, o per raggiungere obiettivi politici che rientrino nell'ambito del lavoro e attività dei partiti politici o per raggiungere obiettivi settari.

ARTICOLO 2

I soci

Comma 5: I soci fondatori

I soci fondatori dell'associazione sono i soci elencati nella seguente tabella.

Numero	Nome
1	Caterina Tosi
2	Giovanna De Domenico
3	Maria Elena Ronza
4	Maria Rosaria Papa
5	Serena Tiziana Bernardi
6	Ahmad Mohammad Nababteh
7	Emily Marlene Robert Atallah
8	Ayman Hussein Juruf
9	Tamara Hasan Al-Haj Hasan
10	Deema Musa Mahmoud
11	Dima Issam Bilbaisi
12	Rula Aysa Soussou
13	Zubaida Ghassan Al-Turk
14	Samer Salim Al Twal
15	Salim Aysa Soussou
16	Adnan Khalaf Al Sawair
17	Issam Tawfiq Majali
18	Lina Mohammad Zaki Budeiri
19	Mohammad Mahmoud Hussein
20	Nemati Yahia Alami
21	Haya Akef Al-Fayez

Comma 6: requisiti dei soci

A. Chiunque ha diritto di presentare domanda di adesione all'associazione, purché soddisfi, oltre a quelle previste dalla legge, le seguenti condizioni:

1. Aver conseguito i 18 anni d'età
2. Avere capacità giuridica
3. Servire gli obiettivi dell'associazione e contribuire alla realizzazione del suo operato e delle sue attività
4. Accettare lo statuto per iscritto
5. Possedere la residenza in Giordania
6. Non avere pendenze penali né morali;
7. La domanda di adesione deve essere raccomandata da almeno quattro membri del Consiglio Direttivo.

B. Le domande di adesione devono essere presentate secondo il modulo predisposto dal Consiglio Direttivo che decide di accettare o rifiutare la domanda. Il richiedente l'adesione ha diritto di opporsi alla deliberazione di rigetto presso il ministro competente entro trenta giorni dalla data di notifica della deliberazione, e

il ministro competente può, previa verifica, adottare ciò che ritiene opportuno, e la sua decisione al riguardo è inappellabile.

C. Il Consiglio Direttivo può accettare soci onorari nell'associazione per il periodo che ritenga opportuno secondo i principi che decide, a condizione che nessuno di questi soci abbia il diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea generale o del consiglio direttivo, o di votare le sue decisioni, o assumere incarichi amministrativi nell'associazione.

D. Fatte salve le disposizioni del presente statuto, le persone giuridiche possono aderire all'associazione secondo i principi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

(Nota: Le associazioni sono escluse dall'adesione come persona giuridica, in quanto non è consentito che un'associazione sia membro di un'altra associazione secondo le disposizioni della Legge sulle Associazioni n. (51) del 2008)

E. Tipologie di socio:

- Soci ordinari: sono i soci che soddisfano le condizioni di adesione di cui al comma 6.
- Soci studenti dei corsi e soci studenti PLIDA: sono considerati soci ordinari fintanto che sono studenti dei corsi Dante e fino alla fine dell'anno fiscale in cui sono iscritti.
- Soci benefattori: sono i soci sostenitori dell'associazione e non hanno diritto a candidarsi ed essere eletti.

Comma 7: quota di adesione e quota associativa annuale

A. È fissata una quota di adesione di zero dinari giordani, da versare una sola volta al momento dell'adesione all'associazione.

B. L'importo della quota associativa annuale per il socio ordinario è fissato in trentacinque dinari giordani, da pagare annualmente in anticipo. L'importo della quota associativa annuale per i soci studenti è di tre dinari giordani e da versare entro la fine dell'esercizio finanziario dell'associazione.

Comma 8: Perdita della qualifica di socio

A. La qualifica di socio viene persa nei seguenti casi

1. Recesso
2. Decesso
3. Mancanza di capacità giuridica o perdita della stessa
4. Ritardo nel pagamento della quota associativa come esposto nell'art. 7 di cui sopra
5. Esclusione
 - a. Un associato viene escluso su deliberazione del Consiglio Direttivo in accordo alle norme del presente statuto nei seguenti casi:
 1. Se compie un atto che arrechi all'associazione un grave danno materiale o morale.
 2. Se sfrutta la sua adesione all'associazione, direttamente o indirettamente, per uno scopo personale o per conseguire un vantaggio personale

3. Se l'associato viola lo statuto dell'associazione e la violazione persiste nonostante sia stato informato per iscritto della necessità di porre fine a tale violazione
- B. Il socio viene escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti se uno qualsiasi dei casi specificati nel paragrafo 1 di cui sopra è soddisfatto. Se il socio di cui si richiede l'esclusione è membro del Consiglio Direttivo, questi non ha diritto a partecipare all'apposita seduta e votare in essa.
 - C. Il socio di cui è stata deliberata l'esclusione ha diritto di opporsi alla deliberazione di esclusione presso il ministro competente entro trenta giorni dalla data di notifica della deliberazione. Il ministro competente, previa verifica, può adottare la risoluzione che ritenga più opportuna, e la sua decisione è inappellabile.
 - D. Sospensione della qualifica di socio
 1. I due terzi dei membri del Consiglio Direttivo hanno il diritto di sospendere la qualifica di socio a uno qualsiasi degli associati per un periodo determinato in uno dei seguenti casi:
 - a. Se l'associato presenta una richiesta scritta che richieda la sospensione della sua adesione per un certo periodo.
 - b. Se viene provato al Consiglio Direttivo che l'associato ha commesso violazioni amministrative o finanziarie e ha costituito commissioni per controllare o indagare su tali violazioni.
 2. Durante il periodo di sospensione dalla qualifica di socio, un associato perde tutti i diritti di socio ordinario dell'associazione previsti dalla legge e dal presente statuto
 3. L'associato al quale è stata sospesa la qualifica di socio ha diritto di opporsi alla deliberazione di sospensione presso il ministro competente entro trenta giorni dalla data in cui gli è stata notificata la decisione. Il ministro competente, previa verifica, può adottare la risoluzione che ritenga più opportuna, e la sua decisione è inappellabile.

Comma 9: Riammissione della qualifica di socio

- A. Se la persona la cui qualifica di socio è stata sospesa desidera rientrare nell'associazione e il motivo della sospensione è stato il mancato pagamento della quota associativa, gli si applicano le disposizioni degli articoli sei e sette del presente statuto.
- B. Il consiglio direttivo, con deliberazione presa a maggioranza dei voti, può annullare la deliberazione di sospensione della qualifica di socio la cui adesione era stata sospesa dopo aver verificato che siano state eliminate le ragioni della sospensione di tale qualifica.
- C. Un associato o i gli eredi dell'associato defunto non hanno il diritto di recuperare le quote, le iscrizioni, gli omaggi o le donazioni che l'associato aveva fatto all'associazione.
- D. Nel caso il ministro competente decida di ripristinare la qualifica di socio all'associato sospeso in conformità al comma 8/5 del presente statuto.

ARTICOLO 3

L'assemblea dei soci

Comma 10: L'assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci ordinari secondo la definizione specificata nel comma 1 del presente Statuto.

Comma 11: riunioni dell'assemblea dei soci

- A. L'assemblea dei soci deve essere convocata in assemblea ordinaria almeno una volta all'anno e l'assemblea dei soci può essere convocata in assemblea straordinaria ogniqualvolta sia necessario.
- B. Il consiglio direttivo convoca l'assemblea dei soci per le assemblee presso la sede dell'associazione o in qualsiasi altro luogo stabilito dal consiglio direttivo, con avviso scritto da consegnare a tutti gli associati agli indirizzi da loro indicati. La convocazione con l'ordine del giorno deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.
- C. Se la convocazione non può essere consegnata ai sensi del paragrafo B di cui sopra, l'annuncio dello svolgimento dell'assemblea generale su due quotidiani è considerato convocazione, a condizione che sia pubblicato almeno due settimane prima della data dell'assemblea e che l'annuncio includa l'ordine del giorno dell'assemblea.
- D. Il venti per cento (20%) dell'assemblea dei soci può inviare una richiesta scritta al consiglio direttivo per invitare l'assemblea dei soci a convocarsi dichiarando lo scopo di questa assemblea e allegando i propri nomi e firme. Qualora il consiglio direttivo non risponda a tale richiesta, detti associati hanno il diritto di presentare istanza al ministro competente per lo svolgimento della suddetta assemblea, il quale, dopo aver verificato la richiesta, prenderà la decisione che ritenga opportuna.
- E. Il consiglio direttivo deve comunicare per iscritto al ministro competente e al segretario generale dell'Albo delle Associazioni la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'assemblea generale dei soci almeno due settimane prima della data dell'assemblea, in caso contrario l'assemblea non è considerata valida.
- F. Il consiglio direttivo deposita presso il ministero competente copia delle deliberazioni emesse dall'assemblea dei soci entro quindici giorni dalla data della loro deliberazione.

Comma 12: Le deleghe

- A. Ogni associato ha il diritto di delegare un altro associato che lo rappresenti nell'assemblea generale dei soci affinché voti per le deliberazioni in tali assemblee mediante delega scritta secondo il modulo predisposto dal consiglio direttivo, purché sia sottoposto al consiglio direttivo 24 ore prima della data dell'assemblea per la verifica e l'approvazione
- B. Un associato delegato non può rappresentare più di un associato.
- C. La partecipazione dell'associato delegato da un altro socio è calcolata ai fini del calcolo del quorum legale per lo svolgimento dell'assemblea e lo svolgimento di ogni altra riunione alla quale l'assemblea generale sia rinviata, purché la

percentuale delle deleghe non superi il 20% del numero dei soci dell'assemblea generale.

Comma 13: Il presidente dell'assemblea

Le riunioni dell'assemblea generale sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo o da chi ne fa le veci in caso di sua assenza. In assenza del presidente e di chi ne fa le veci, l'assemblea generale, a maggioranza assoluta dei presenti, elegge tra i membri del consiglio direttivo un presidente di tale assemblea.

Comma 14: Svolgimento delle assemblee

A. Quorum per l'assemblea generale ordinaria

L'assemblea generale ordinaria è legalmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci che hanno versato personalmente o per delega la quota associativa annuale. Qualora entro la prima ora dall'orario fissato per l'inizio dell'assemblea non si raggiunga il numero legale, l'assemblea viene rinviata ad altra data trascorsi quindici giorni dalla data della prima convocazione informando i soci assenti della nuova data. La seconda assemblea è legalmente costituita in seconda convocazione se il numero dei presenti non è inferiore a quello dei membri del consiglio direttivo indicato nel presente statuto.

B. Quorum per l'assemblea generale straordinaria

L'assemblea straordinaria dei soci è legalmente costituita con la presenza di non meno di due terzi dei soci dell'assemblea generale che hanno versato la propria quota associativa annuale di persona e per delega. Qualora non si raggiunga il numero legale per l'assemblea entro la prima ora dall'orario fissato per il suo inizio, l'invito decade e può essere nuovamente convocata l'assemblea straordinaria.

Comma 15: ordine del giorno dell'assemblea generale*

(Nota: può essere convenuto di aggiungere altri poteri che rientrano nella competenza dell'Assemblea Generale nelle riunioni ordinarie e straordinarie della stessa oltre ai poteri specificati nei paragrafi A e B del presente comma 15)

A. Ordine del giorno dell'Assemblea generale ordinaria:

L'Assemblea dei soci, nella sua assemblea ordinaria, discute i seguenti argomenti:

1. Relazione del consiglio direttivo sulle attività e sullo stato dell'associazione nell'anno concluso.
2. Ratifica del bilancio consuntivo dell'associazione.
3. Relazione del revisore dei conti.
4. Approvazione del bilancio preventivo annuale.
5. Elezione dei membri del consiglio direttivo a scrutinio segreto.
6. Destituzione del consiglio direttivo o di uno qualsiasi dei suoi membri, se giustificato.
7. Nomina del revisore dei conti che non sia membro del consiglio direttivo.
8. Approvazione della politica generale dell'associazione e delle linee e dei programmi necessari per attuarla.
9. Supervisione della gestione dei fondi dell'associazione e dell'operato e delle attività dell'associazione.

10. Discussione e approvazione dei regolamenti interni e delle disposizioni finanziarie e amministrative dell'associazione, ivi comprese quelle relative all'attività delle sedi distaccate e al loro rapporto con la sede centrale.
- B. Ordine del giorno dell'Assemblea generale straordinaria:
1. Scioglimento facoltativo dell'associazione.
 2. Modifica dello statuto dell'associazione per quanto riguarda i suoi scopi e le sue finalità, a condizione che per tale modifica si ottenga l'approvazione del Consiglio Direttivo del Registro delle associazioni.
 3. Approvazione della costituzione di una sede o di sedi distaccate dell'associazione, a condizione che l'associazione depositi copia della deliberazione assembleare di costituzione della sede presso il Segretario Generale dell'Albo delle Associazioni ed il Ministero competente comunicando l'indirizzo di questa sede.
 4. Fusione dell'associazione con qualsiasi altra associazione o più associazioni, purché su proposta del ministro competente venga ottenuta l'approvazione del consiglio direttivo dell'Albo delle associazioni.
 5. Qualsiasi questione che leda l'onorabilità dell'associazione. Le decisioni a riguardo devono essere prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Comma 16: deliberazioni dell'assemblea generale.

- A. Tenuto conto di quanto affermato nel precedente punto 5 del paragrafo B del comma 15, le deliberazioni dell'assemblea generale ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei presenti dei soci dell'assemblea generale ordinaria, e a maggioranza di due terzi dei soci presenti che hanno versato la quota associativa annuale in assemblea generale straordinaria.
- B. Un socio dell'assemblea generale dell'associazione non può partecipare alla votazione se l'argomento esposto all'assemblea generale è un accordo con lui o intentare una causa contro di lui o risolvere una causa tra lui e l'associazione, nonché se ha un interesse personale nella decisione posta ai voti fatta eccezione per l'elezione del consiglio direttivo e di altri organi o comitati legati all'associazione*.

Comma 17: Il registro delle riunioni

- A. Le deliberazioni dell'assemblea generale sono trascritte nel verbale delle riunioni e sottoscritte dal presidente e dal segretario generale. Il verbale dell'assemblea dovrà riportare i nominativi degli associati aventi diritto ad essere presenti ed i nominativi degli intervenuti in persona o per delega. Devono essere indicati il nome del presidente e del segretario generale, le deliberazioni emesse e il numero dei voti ottenuti.

Articolo 4 Il consiglio direttivo.

Comma 18: Gestione dell'Associazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo di sette membri, eletti dall'assemblea generale dell'associazione secondo le disposizioni del presente statuto e la durata della carica dei membri del Consiglio Direttivo è di tre anni, salvo rinnovo.

Un'eccezione a questo è il primo organo amministrativo dell'associazione, che è chiamato "comitato preparatorio", la sua durata è di cinque mesi e il numero dei suoi membri è sette (a condizione che non superi i 6 mesi).

(Nota: il numero dei membri del consiglio direttivo non deve essere inferiore a cinque e la durata del mandato dei membri del consiglio direttivo non deve superare i quattro anni).

Comma 19: Condizioni per l'adesione al Consiglio direttivo

A. Un membro del consiglio direttivo, oltre alle condizioni che devono essere soddisfatte da un socio ordinario dell'associazione, deve soddisfare quanto segue:

1. Deve avere almeno diciotto anni.
2. Deve dimostrare un notevole interesse per gli scopi per i quali l'associazione è stata costituita.
3. Non deve essere stato condannato per un crimine di offesa morale o per qualsiasi altro crimine.
4. Essere un socio ordinario dell'Assemblea Generale.
5. Che sia trascorso un periodo non inferiore a sei mesi dall'acquisizione della piena adesione.
6. Deve aver assolto a tutti gli obblighi finanziari almeno due giorni prima della riunione dell'Assemblea Generale (e il termine di pagamento deve essere stabilito dal consiglio direttivo).

B- L'Assemblea Generale può eleggere un membro non giordano o una persona giuridica come membro del consiglio direttivo, a condizione che si ottenga l'approvazione del Consiglio dei Ministri per la sua appartenenza al Consiglio Direttivo.

Comma 20: Posto vacante*

A. Se la carica di un membro del consiglio Direttivo diventa vacante durante il mandato, per qualsiasi motivo, il membro che ha ricevuto il maggior numero di voti dopo i membri eletti nella precedente assemblea di elezione del consiglio direttivo diventa membro del consiglio direttivo al posto del membro la cui carica è divenuta vacante, e la sua appartenenza è complementare alla durata dell'incarico.

B. Se il Consiglio Direttivo non è in grado di attuare quanto previsto al precedente paragrafo (a), il Consiglio Direttivo stesso eserciterà i poteri ad esso affidati fino alla successiva riunione dell'Assemblea Generale per l'approvazione di tale elezione, o per l'elezione da parte dell'Assemblea Generale della persona che ricoprirà la carica vacante secondo le disposizioni del presente regolamento, e il

nuovo membro eletto esercita l'incarico in tutti i casi previsti, per il resto del periodo rimanente al lavoro del suo predecessore.

C. Ai membri del Consiglio Direttivo si applicano le disposizioni dell'Art. 8 del presente statuto in materia di cessazione dalla carica.

Comma 21: poteri del Consiglio Direttivo

I poteri del Consiglio Direttivo comprendono tutto ciò che riguarda la gestione degli affari dell'associazione, in particolare quanto segue:

1. Gestione degli affari dell'associazione, compresa la nomina del personale e le relative procedure.
2. Redigere i regolamenti interni e le istruzioni finanziarie e amministrative per l'associazione e le sue sedi e presentarli all'approvazione dell'assemblea generale.
3. Redigere il progetto di bilancio annuale, la relazione annuale e il bilancio consuntivo e presentarli all'Assemblea Generale per approvazione.
4. Formazione di comitati amministrativi specializzati per assistere il Consiglio Direttivo nella gestione dell'associazione e dei suoi programmi affiliati, determinandone i poteri, le basi del lavoro e monitorandoli.
5. Autorizzare la firma a nome dell'associazione in alcuni degli affari finanziari, amministrativi e giudiziari dell'associazione per uno qualsiasi dei membri del Consiglio Direttivo o di un gruppo di essi.
6. Approvazione della banca presso la quale sono depositati i fondi dell'associazione, purché si ottenga l'approvazione del ministero competente e ne sia informato il Segretario Generale dell'Albo delle Associazioni.
7. Gestire i fondi mobili e immobili dell'Associazione, alienarli, ipotecarli e donarli secondo i poteri ad essa conferiti dall'Assemblea Generale.
8. Eventuali altri compiti o poteri ad esso delegati dall'Assemblea Generale.

Comma 22: Riunioni del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al mese per esaminare l'operato dell'associazione, e le sue riunioni sono legali alla presenza del 51% dei membri del consiglio direttivo e le deliberazioni sono emesse a maggioranza assoluta tra i presenti e, a parità di voti, prevale il voto del presidente.

(*Nota: È possibile concordare il numero delle riunioni del Consiglio Direttivo, ma in ogni caso non deve essere inferiore ad una volta ogni tre mesi. È inoltre possibile concordare un quorum per le riunioni del Consiglio Direttivo e prendere decisioni in base ad esso).

Comma 23: Elezione di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario

Nella prima riunione successiva all'assemblea generale, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un presidente e nella stessa riunione un vicepresidente, un tesoriere e un segretario, e le stesse modalità sono seguite nel caso in cui una posizione diventi vacante.

Comma 24: Compiti e poteri del Presidente del Consiglio Direttivo

- A. I poteri e i doveri del Presidente del Consiglio Direttivo:
1. Presiedere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea generale.
 2. Rappresentare l'associazione davanti alle autorità ufficiali e civili.

3. Supervisionare il lavoro dell'associazione e dei suoi comitati affiliati.
4. Ogni altro compito previsto dal presente statuto o ad esso delegato dall'Assemblea Generale o dal Consiglio Direttivo.

B. In caso di assenza del presidente, al suo posto subentra il vicepresidente.

Comma 25: Doveri e poteri del Segretario

I poteri e le funzioni del Segretario comprendono la preparazione del programma delle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, la redazione del verbale e la conservazione agli atti.

Comma 26: Doveri e poteri del Tesoriere

I poteri e i doveri del Tesoriere includono quanto segue:

- A. Ricevere il denaro dall'associazione e depositare tali importi nella banca deliberata dal Consiglio Direttivo dopo averli registrati agli atti dell'associazione, fermo restando che i documenti e i registri finanziari siano conservati per un periodo di almeno cinque anni.
- B. Ricevere le donazioni in natura ricevute dall'associazione dopo aver stimato il loro valore finanziario in base al loro prezzo sul mercato locale e averle registrate nei registri dell'associazione, che il Consiglio Direttivo è obbligato a conservare correttamente fino a quando non viene presa una decisione a disporne per gli scopi dell'associazione o per lo scopo per il quale una certa donazione è stata effettuata.
- C. Attuazione delle deliberazioni emesse dal Consiglio Direttivo in relazione alle operazioni finanziarie e forniture dell'associazione, sottoscritte dal Presidente dal Consiglio Direttivo e presenta mensilmente la situazione finanziaria dell'associazione al Consiglio Direttivo.
- D. Tenere presso la sede dell'associazione libri e documenti finanziari affinché siano a disposizione delle autorità amministrative competenti, fermo restando che i documenti e gli atti finanziari siano conservati per un periodo di almeno cinque anni.
- E. I fondi dell'associazione non possono essere spesi o alienati se non secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e secondo le disposizioni del presente Statuto.

Comma 27: Partecipazione alle riunioni

- A. Un membro del Consiglio Direttivo non può essere assente alle riunioni senza una giustificazione accettabile presentata prima della riunione.
- B. Ogni socio che non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo perde la sua appartenenza al Consiglio Direttivo e in tal caso il Consiglio Direttivo deve adottare le procedure di legge previste dal comma 20 del presente Statuto.

Articolo 5 Disposizioni finanziarie.

Comma 28: Risorse dell'Associazione

- A. Le risorse dell'Associazione sono costituite da:
1. Che cosa viene stanziato da parte dei soci dai propri fondi personali affinché venga speso dall'associazione ai fini del raggiungimento dei suoi scopi e obiettivi.
 2. Quote di affiliazione e associazione annuale dei membri.
 3. Donazioni, doni e sovvenzioni.
 4. Contributi dal Fondo di Sostegno alle Associazioni.
 5. Qualsiasi altra risorsa dai ricavi delle attività.
 6. Lasciti
 7. Eventuali altre risorse approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- B. Se l'associazione desidera ottenere una donazione o un finanziamento da un ente non giordano, deve comunicarlo al Consiglio dei Ministri, a condizione che la notifica indichi la fonte di tale donazione o finanziamento, il suo importo, le modalità di ricezione, lo scopo per il quale sarà speso e qualsiasi condizione speciale che li riguardi.

Comma 29: L'anno finanziario dell'associazione e i registri contabili

- A. L'anno finanziario dell'associazione inizia il primo gennaio (01/01) e si conclude il trentuno dicembre (31/12) dello stesso anno solare. Se l'associazione inizia l'attività durante la seconda metà dell'anno, il suo primo anno sociale termina alla fine dell'anno fiscale successivo.
- B. I fondi dell'associazione devono essere depositati presso la banca designata dal Consiglio Direttivo ed i suoi conti non godono del segreto bancario a fronte di eventuali istruttorie al riguardo presentate dal ministro competente o dal Segretario Generale dell'Albo delle Associazioni.
- C. Fermo restando quanto previsto dal presente statuto, il Consiglio Direttivo predispone un regolamento interno che disciplini le questioni finanziarie dell'associazione e precisi il meccanismo di prelievo delle somme eventualmente depositate presso la banca dall'Associazione, il minimo per le spese in contanti, l'autorizzazione a firmare ricevute e le altre questioni finanziarie.
- D. In ogni caso, nessun importo dei fondi dell'Associazione può essere speso se non per il raggiungimento di uno dei suoi scopi e non può essere speso per altro.
- E. L'Associazione mantiene nella sua sede principale atti e registri finanziari organizzate secondo le regole finanziarie previste per la tenuta dei libri contabili.
- G. L'Associazione tiene nella sua sede un registro speciale dei membri dell'assemblea generale, gli abbonamenti annuali, i verbali delle riunioni dell'assemblea generale e del Consiglio Direttivo e ogni altra documentazione tecnica relativa all'attività dell'Associazione.
- H. I conti dell'Associazione devono essere verificati annualmente da un revisore legale dei conti, entro un periodo non superiore a tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale dell'Associazione. L'Associazione ha il diritto di presentare istanza al ministro competente per l'esenzione dalla revisione, se il bilancio è

inferiore a duemila dinari [giordani N.d.T.], affinché i conti finanziari siano verificati e rivisti dal ministero competente.

Comma 30: Lavoro retribuito

Qualsiasi associato lavoratore dell'associazione può avere in essa un lavoro retribuito, previa approvazione per maggioranza dell'assemblea Generale, compreso il periodo di nomina, le motivazioni, la natura del lavoro e della retribuzione, purché commisurata alle retribuzioni equiparabili sul mercato del lavoro.

Articolo 6 ***Governance***

Comma 31: Buon governo

A. Nello svolgimento del proprio lavoro e delle proprie attività, l'Associazione desidera adottare pratiche, standard, regolamenti e istruzioni che rafforzino il buon governo e le regole di trasparenza attraverso:

1. Attuazione di standard e pratiche da parte dell'Associazione, dei suoi membri, del Consiglio Direttivo e dei suoi dipendenti che siano volti al rispetto delle leggi, dei regolamenti e della morale pubblica e cerchino di attuare il bene comune, partecipando al processo di sviluppo della comunità e prevenendo qualsiasi pratica che possa incidere negativamente sul bene comune.
2. Attuazione di standard e pratiche da parte dell'Associazione, dei suoi membri, del Consiglio Direttivo e dei suoi dipendenti finalizzate al rispetto dello Statuto dell'Associazione, delle istruzioni interne e delle politiche dell'Associazione conformi alla legislazione in vigore all'interno del Regno Hascemita di Giordania.
3. Adottare standard e pratiche di comportamento a tutto tondo che limitino i conflitti di interesse in materia finanziaria, amministrativa, tecnica e delle forniture e garantire la riservatezza di tutte le informazioni relative all'associazione e alla sua attività, in modo che non siano in contrasto con le disposizioni della normativa vigente.
4. Adozione di regolamenti e istruzioni amministrative rigorosi, che consentano al Consiglio Direttivo di ottenere il controllo e la supervisione del lavoro e delle attività dell'associazione e di imporre responsabilità amministrativa e legale nonché di ottenere la separazione dei poteri e delle responsabilità al fine di garantire un controllo adeguato.
5. Adottare regolamenti e istruzioni finanziari rigorosi, che assicurino un controllo finanziario continuo sulle risorse dell'associazione e sulle modalità di spesa e assicurino che l'Associazione aderisca alle risorse stabilite in questo Statuto.
6. Adottare regolamenti e istruzioni che regolino il processo di assunzione nell'Associazione, in modo che esso sia basato sull'efficienza e sul merito e garantisca un ambiente di lavoro adeguato per i dipendenti.
7. Adozione di standard che regolano il processo di raccolta di donazioni e sovvenzioni per l'associazione, in modo che l'associazione cerchi attraverso di loro di creare fiducia con donatori e finanziatori e ottenere il loro sostegno.
8. Adottare standard avanzati di integrità e trasparenza per raggiungere gli obiettivi dell'associazione e implementare le sue attività.

Articolo 7 Scioglimento dell'Associazione

Comma 32:

A- L'associazione si scioglie secondo le disposizioni del presente statuto o secondo le disposizioni della normativa vigente. In caso di scioglimento l'associazione deve cessare l'esercizio delle sue attività e l'associazione conserva la sua personalità nella misura necessaria al suo scioglimento.

B- Il ministro competente formerà un comitato per lo scioglimento dell'Associazione, che svolgerà i seguenti compiti:

1. Annuncio della decisione di scioglimento dell'Associazione mediante pubblicazione su due quotidiani locali per tre giorni consecutivi a spese dell'Associazione, contenente l'invito ai creditori a presentare le proprie richieste e ai debitori a dichiarare i propri obblighi, sottolineando la necessità di rivolgersi al comitato di scioglimento dell'Associazione entro un mese dalla data di pubblicazione e presentando documenti e dati a sostegno delle proprie pretese o dei propri obblighi.
2. Richiesta alle banche autorizzate dall'associazione, tramite il ministero competente, di interrompere l'approvazione dei firmatari autorizzati sui conti dell'associazione e richiedere un estratto conto dettagliato che mostri il saldo dell'associazione e gli ultimi movimenti finanziari su di essa effettuati.
3. Apertura di un conto speciale per l'associazione presso la banca approvata dal comitato, in cui vengano depositati i fondi ricevuti o raccolti.
4. Inventario del patrimonio dell'associazione da fondi mobili e immobili con rendiconti dettagliati, dell'elenco degli obblighi dell'associazione verso terzi con rendiconti dettagliati dell'associazione e loro approvazione.
5. Adozione delle misure legali necessarie alla riscossione dei debiti dell'Associazione e alla protezione dei suoi i fondi, anche intentando azioni legali e intraprendere quanto necessario per la preservazione dei fondi dell'associazione, l'esercizio dei suoi diritti ed il pagamento dei suoi debiti dal conto di cui al punto (3) del presente Articolo o da qualsiasi altro conto dell'Associazione.
6. Vendita del patrimonio dell'Associazione o di parte di esso se è dimostrato che non è disponibile denaro sul conto dell'associazione o che non è sufficiente per pagare tutte le sue obbligazioni.
7. Raccomandazione al ministro competente della formazione di un comitato tecnico specializzato per studiare qualsiasi programma o progetto le cui procedure di attuazione non siano state completate o la mancanza di chiarezza nei suoi documenti finanziari in termini di esborso, congelamento e attuazione, e per presentare le necessarie raccomandazioni al riguardo.
8. Verifica della misura in cui la decisione emessa dall'Assemblea Generale dell'Associazione prima del suo scioglimento, che prevede la donazione o la disposizione di qualsiasi suo patrimonio a beneficio di terzi, sia compatibile con le disposizioni del presente sistema e della normativa associativa applicabile e che questa decisione non sia correlata allo scioglimento dell'associazione insieme a

una raccomandazione al ministro competente di attuare o meno la decisione dell'assemblea generale della commissione.

9. Fornire al ministero competente una relazione mensile sullo stato di avanzamento dei lavori, compresi i suoi conti.
10. Assegnazione al ministero competente, una volta espletate le procedure di scioglimento dell'Associazione, del trasferimento del patrimonio all'Associazione indicata dal presente Statuto, purché tale associazione abbia le stesse finalità ed obiettivi; in caso contrario tale patrimonio viene devoluto al fondo.

Articolo 8

Disposizioni generali

Comma 33:

- A- Un'associazione può formare con una o più altre associazioni un consorzio per attuare un programma, un'attività o un progetto di sviluppo congiunto finalizzato al raggiungimento dei suoi scopi e obiettivi.
- B- L'associazione può aderire ad un sindacato esistente o partecipare alla costituzione di un nuovo sindacato in conformità alla vigente Legge sulle Associazioni e ai regolamenti emanati ai sensi della stessa.

Comma 34:

L'associazione ha il diritto di possedere beni immobili, terreni e altri fondi mobili e immobili e ha il diritto di vendere, ipotecare, affittare o donare uno qualsiasi di essi in conformità con le disposizioni del presente statuto.

Comma 35:

Per ogni caso non previsto dal presente Statuto, o se i suoi articoli fossero in contrasto con le disposizioni della vigente Legge sulle Associazioni e con i regolamenti e le disposizioni emanate ai sensi della stessa, si applicano le disposizioni della vigente Legge sulle Associazioni e i regolamenti e le disposizioni emanate ai sensi della stessa.